
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello incoerente: è inammissibile per nullità dell'atto.

Se il petitum dell'atto di impugnazione rimanda a vizi della sentenza non coerenti con i motivi di appello dedotti, allora è inammissibile l'appello per nullità dell'atto introduttivo dello stesso, in quanto carente, quest'ultimo, dei motivi specifici dell'impugnazione richiesti espressamente dall'art. 342, primo comma, c.p.c. , nella sua formulazione anteriore alla suddetta novella di cui al D.L. n. 83 del 2012 , convertito in L. n. 134 del 2012.

Tribunale di Ragusa, sentenza del 20.3.2014

...omissis...

Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2011, xxxx. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Ragusa, Sxxxxx proponendo APPELLO avverso la sentenza n. 217/11 Reg. Sent., resa, nella causa civile nxxxx. contro di lui appellante introdotta in primo grado dal suddetto xxxxx con atto di citazione del 10.06.2010, dal Giudice di Pace di Ragusa il 18 aprile 2011 e depositata il 20 aprile 2011, con la quale è stata accolta la domanda di sua condanna al pagamento, in favore di xxx., che tale domanda aveva proposto, della somma di Euro. 2.981,50, oltre interessi legali e spese processuali.

Premesso che xxxx. aveva citato in giudizio l'odierno appellante, con atto di citazione del 10.06.2010, per chiederne la condanna al pagamento della somma di Euro. 2.981,50, oltre interessi legali e spese processuali, somma da lui anticipata, nell'interesse della società xxxxx., di cui entrambi erano soci insieme ad altri, e che egli aveva sborsato per le finalità di cui alla citazione per estinguere i debiti della società di cui, appunto, era socio anche il B., il Giudice di Pace di Ragusa, con la sentenza appellata, ha ritenuto che l'odierno appellante fosse tenuto a restituire allo S. la somma suddetta, quale quota a carico dello stesso, socio della suddetta società, per gli esborsi effettuati dal predetto xxx nell'interesse della stessa e, quindi, ha condannato lo stesso a pagare detta somma allo xxx, con interessi legali e rimborso delle spese processuali.

xxxxxxx. ha, ora, proposto appello avverso tale sentenza, deducendo, ad articolazione dei relativi motivi, che:

- 1) manca la prova della circostanza che lo xxxxxxx. abbia davvero estinto i debiti della società xxxx e per l'importo esposto a carico di esso appellante, prova acquisita, comunque, illegittimamente con l'assunzione di testi incapaci a testimoniare per avere interesse nella causa;
- 2) il credito era prescritto;
- 3) la somma da restituire era stata "indicata a caso";
- 4) era ingiusta la sua condanna al rimborso delle spese processuali.

Tanto dedotto, l'odierno appellante ha concluso per come in epigrafe, sostanzialmente chiedendo accogliersi il presente gravame, da ritenersi corretto nella forma e fondato nel merito e, coerentemente, dirsi nulla ed improduttiva di effetti giuridici la sentenza impugnata, con la condanna dell'appellato alle spese processuali.

xxxxxx., cui è stato ritualmente e tempestivamente notificato l'atto di citazione in appello, si è costituito con comparsa depositata il 10.11.2011, ovvero il giorno anteriore a quello di celebrazione della prima udienza di comparizione.

Costui resiste all'appello, eccependo, in primo luogo, la nullità del relativo atto introduttivo, ai sensi degli artt. 342, 164, comma quarto, 163, n. 4, c.p.c. , perché l'atto non contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

Deduce l'inammissibilità dell'appello riguardo a questioni poste dall'appellante solo nel presente grado del giudizio.

Afferma che l'appello è, comunque, infondato e ne chiede il rigetto, ove non sia dichiarato nullo l'atto introduttivo o inammissibile il gravame, con vittoria di spese.

La causa, sulle conclusioni dell'appellante in epigrafe riportate, all'udienza del 20 settembre 2013, è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge (fino al 9.12.2013) per il deposito di scritti conclusionali.

Scaduti tali termini, la causa viene ora decisa per come segue.

Motivi della decisione

L'appello in oggetto va ritenuto e dichiarato inammissibile per nullità dell'atto di citazione.

Va sottolineato come l'odierno appellante, dopo avere succintamente richiamato i fatti oggetto del giudizio, mantenendosi ben al di sotto dell'esposizione sommaria di essi richiesta dall'art. 342 c.p.c. , nella sua formulazione in vigore prima della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 , in tale formulazione essendo applicabile al presente giudizio, ha enunciato 4 motivi di appello, oltre a preannunciarne ...*omissis*... gli ultimi 3 dei quali in modo assolutamente stringato (estinzione del credito, indeterminatezza della somma richiesta - sarebbe stata richiesta una somma a caso - e contestazione della sua condanna al rimborso delle spese processuali a controparte), per poi concludere con la richiesta di "declaratoria di nullità ed inefficacia della sentenza impugnata".

Ora, appare evidente come il suddetto "petitum" rimandi a vizi della sentenza e non sia assolutamente coerente con i motivi di appello dedotti, tutti attinenti a censure riguardanti il merito della decisione e strumentali a conseguire non la declaratoria di nullità od inefficacia della sentenza, quanto la riforma della stessa con il conseguente rigetto della domanda attorea.

Ritiene il decidente che tale anomalia del gravame conduca a ritenere inammissibile l'appello per nullità dell'atto introduttivo dello stesso, in quanto carente, quest'ultimo, dei motivi specifici dell'impugnazione richiesti espressamente dall'art. 342, primo comma, c.p.c. , nella sua formulazione anteriore alla suddetta novella di cui al D.L. n. 83 del 2012 , convertito in L. n. 134 del 2012.

Invero, si è dinanzi ad un atto di appello con il quale è stata chiesta la "declaratoria di nullità ed inefficacia della sentenza impugnata", dopo la deduzione di motivi che, anche a volerli considerare specifici, attengono al merito della questione e non alla pretesa nullità della sentenza impugnata.

Tale grave anomalia preclude l'esame del gravame nel merito.

Invero, a voler considerare i motivi dedotti, potrebbe giungersi alla conclusione di fondatezza di alcuno di essi, senza che l'appellante, però, abbia formulato un *petitum* coerente con tale eventuale accoglimento, non potendosi dichiarare la nullità od inefficacia della sentenza dopo avere accolto uno di detti motivi, ovvero ritenendo che il Giudice di Pace aveva ingiustamente ritenuto provato che l'odierno appellato aveva estinto il debito sociale o prescritto il credito.

Anche a ritenere fondato alcuno di detti motivi, non si potrebbe neppure riformarsi la sentenza con il rigetto della domanda dello S., tale pronuncia non essendo stata richiesta dall'appellante.

Pertanto, deve ritenersi che la sentenza in oggetto sia stata appellata per sentirne dichiarare la nullità od inefficacia, ma nessun motivo specifico risulta dedotto a sostegno di tale conclusione, con conseguente nullità dell'atto di appello, nullità che si traduce nell'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. n. 3805/1998; Cass. n. 12054/1997; Cass. n. 2012/1995; S.U. n. 16/2000; Cass. n. 1321/2003 e Cass. n. 14251/2004¹).

¹ N.d.r., la massima ufficiale così recita: *l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art.342*

Le spese processuali relative al presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate per come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e alla consistenza e qualità dell'attività difensiva spiegata, secondo i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 , applicabile anche nelle controversie introdotte e non definite prima della sua entrata in vigore.

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile di appello promossa da xxxx. contro xxxx con atto di citazione notificato il 4 giugno 2011:

DICHIARA inammissibile l'appello proposto da xxxx. avverso la sentenza n. 217/11 Reg. Sent., resa *inter partes* dal Giudice di Pace di Ragusa il 18 aprile 2011 e depositata il 20 aprile 2011, per nullità dell'atto introduttivo e CONDANNA, in conseguenza, xxxxxx. al rimborso, in favore di xxxxxxxxx., delle spese processuali relative al presente grado del giudizio, che liquida, ex D.M. n. 140 del 2012 , in complessivi Euro. 900,00 per compenso ex D.M. n. 140 del 2012 , oltre accessori di legge.

Così deciso in Ragusa, il 13 marzo 2014.

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2014.